

Civile Ord. Sez. 1 Num. 34687 Anno 2022

Presidente: (

Relatore: f

Data pubblicazione: 24/11/2022

Oggetto: *Immigrazione-
Protezione
internazionale-
Protezione umanitaria –
Sfruttamento lavorativo-
Presupposti.*

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13692 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto

da

_____ rappresentato e
difeso, come da procura in calce al ricorso, dall'avv.
_____, nello studio del quale in _____
_____ lettivamente si domicilia

ricorrente-

contro

Ministero dell'interno, in persona del ministro *pro tempore*

-resistente-

e nei confronti di

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone

-intimata-

per la cassazione del decreto del tribunale ordinario di Catanzaro del 22 aprile 2021.

ha incentrato la propria decisione sul profilo concernente l'integrazione sociale in Italia, trascurando del tutto la censura proposta relativamente allo sfruttamento lavorativo, del quale pure si dà atto in decreto (*secondo motivo*);

- in virtù dell'art. 22, comma 12 *quater*, del d.lgs. n. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 109/12 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera i), numero 1), del d.l. n. 113/18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/18, «*Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno [ai sensi dell'articolo 5, comma 6]*». Dal canto suo, l'art. 12 *bis*, lettera c), fa riferimento al fatto che i lavoratori occupati siano sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale, e cioè: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difforme da quelle previste dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- questa Corte ha anche da ultimo (si veda Cass. n. 18288/22) chiarito che sebbene la formula normativa, con la sua costruzione come endiadi, possa ingenerare il dubbio che siano richiesti

- entrambi i requisiti, e cioè sia la presentazione della denuncia, sia la collaborazione processuale, si deve ritenere che i due requisiti siano alternativi;
- nel caso in esame, sebbene lo stesso tribunale dia conto del fatto che il ricorrente aveva riferito di aver «...*vissuto in Italia prima in condizioni di sfruttamento lavorativo ed ora vive e lavora in Sicilia in agricoltura. Ha prodotto documentazione da cui risulta che ha denunciato i precedenti sfruttatori (processo penale in corso a Paola, in cui ha reso testimonianza il 13.1.2021)*», e pure al cospetto della richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria per lo sfruttamento lavorativo, nessuna statuizione ha reso, diffondendosi in considerazioni ultronee sulla rilevanza dello svolgimento dell'attività lavorativa ai fini del percorso d'integrazione in Italia;
 - i motivi vanno quindi accolti;
 - il *terzo motivo*, col quale si lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c., dell'art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 25/2008, e l'omessa consultazione di fonti aggiornate sulle condizioni di sicurezza in Senegal, è, invece, inammissibile;
 - trattandosi di domanda reiterata, il tribunale ha specificato che, a sostegno di essa il richiedente «...*ha prodotto documentazione da cui risulta che ha denunciato i precedenti sfruttatori (processo penale in corso a Paola, in cui ha reso testimonianza il 13.1.2021)*»; sicché estranee alla materia del contendere erano le altre forme di protezione;
 - ad ogni modo l'assenza, secondo le fonti comunque indicate in decreto, di un conflitto armato ai sensi e per gli effetti di protezione invocati ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/07 è sollevata in modo aspecifico, poiché il ricorrente ha omesso di segnalare fonti alternative e non considerate, ad esclusione della rivista "Africa".

Per questi motivi

accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale ordinario di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022.

